Area ambiente
e tutela del territorio

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it

Città metropolitana di Milano

Data **15/05/2019**

Protocollo **114156/2019**
Fascicolo: 9.11\2018\1216

Pagina 1

Spett.le
M.P.S. MARESCA S.R.L.
Via ENRICO FERMI, 21/9
20060 Gessate (MI)
pec: tea.consulting@legalmail.it

AMIACQUE S.r.l.
amiacque@legalmail.it

Arpa Lombardia
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

ATS Milano – Città Metropolitana
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

COMUNE DI GESSATE
comune.gessate@legalmail.it

manuela tosi
m.tosi@cittametropolitana.mi.it

caterina d'ambrosio
c.dambrosio@cittametropolitana.mi.it

Oggetto: Notifica di conclusione procedimento
Procedimento: Autorizzazione unica per la realizzazione e esercizio di imp. di gestione rifiuti: rinnovo tal quale;
Soggetto: M.P.S. MARESCA S.R.L.;
Insediamento: Via Enrico Fermi, 23/25 - Comune di Gessate (MI);
Codice Identificativo Pratica (CIP): RI04989T

In relazione alla domanda pervenuta alla Città metropolitana di Milano in data **12/11/2018**, protocollo **261634 del 12/11/2018** ed identificata con il Codice Identificativo Pratica (CIP) **RI04989T**

si comunica che il procedimento è concluso ed è stato emesso il documento numero **R.G. n. 3356 del 14/05/2019**

Si ricorda che, accedendo con le credenziali personali e il codice CIP indicato alla piattaforma https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/, sarà possibile scaricare la conclusione del procedimento firmata digitalmente.

Cordiali saluti

Il Responsabile del procedimento

Città metropolitana di Milano

Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche
V.le Piceno, 60 – 20129 Milano - Tel: 027740.1 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento:
Piergiorgio Valentini, tel: **02/7740-6265** , email: **p.valentini@cittametropolitana.mi.it**

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):
Rocco Caravelli, tel: **02/7740-4283**, email: **r.caravelli@cittametropolitana.mi.it**

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare al numero telefonico 0277401 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it .

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it .

Il trattamento viene effettuato ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo come definito dalla L.241/90 e ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679.

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell'Ente.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente.

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire lo svolgimento del procedimento amministrativo; qualora non conferirà tali informazioni non sarà possibile svolgere il suddetto procedimento.

Città metropolitana di Milano

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 3356 del 14/05/2019 Fasc. n 9.11/2018/1216

Oggetto: **Impresa MPS Maresca S.r.l. con sede legale in Gessate (MI), Via Fermi 21/9 ed insediamento in Gessate (MI), Via Fermi 23/25. Rinnovo tal quale autorizzazione unica per impianto di gestione rifiuti (R3, R4, R12, R13, D15, autodemolizione), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.**

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni")";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 269/2018 del 13.11.2018);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 174/2018 del 18.07.2018 avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali" e R.G. 16/2019 del 29 gen 2019 avente ad oggetto "rettifica decreto R.G. 174/2018 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali";
- il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione R.G. n. 12/2019 del 14.03.2019;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n.9/2019 del 18/01/2019 avente ad oggetto:" Approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città Metropolitana di Milano 2019-2021 (PTPCT 2019-2021)" con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2019-2021.
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 70/2019 del 16/04/2019 avente ad oggetto: "Decreto di approvazione del PEG 2019-2021" – Ob. n. 16409;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione dei dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), richiamato altresì il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali" per le parti non in contrasto con il Regolamento europeo sopra citato;
- il D.Lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- i decreti del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana", e R.G. 207/2018 del 7.09.2018 avente ad oggetto "Prima modifica alla macrostruttura della Città metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161/2018 del 5.07.2018";

Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020), risultano essere stati assolti;
Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall'art. 5 del PTPCT 2019-2021 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n.9/2019 del 18/01/2019, a rischio alto;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;
Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati";
- la legge regionale n. 26/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

Richiamati:

- il provvedimento della Provincia di Milano R.G. n. 192 del 18/05/2009;
- il provvedimento della Provincia di Milano R.G. n. 1005 del 31/01/2013;
- il provvedimento della Città Metropolitana di Milano R.G. n. 4983 del 09/07/2018;

Dato atto che:

- l'Impresa MPS Maresca S.r.l. con sede legale in Gessate (MI), Via Fermi 21/9 ed insediamento in Gessate (MI), Via Fermi 23/25, in data 12/11/2018, prot. n. 261634 ha presentato istanza di rinnovo tal quale dell'autorizzazione;
- con nota del 20/12/2018, prot. 296498 è stato avviato il procedimento e contestualmente è stato sospeso per richiesta di documentazione integrativa/pareri agli Enti fino alla data del 20/02/2019, prot. n. 42324;
- nel corso del procedimento sono state acquisite le seguenti integrazioni pervenute in data 21/01/2019, prot. 0014940;
- è stato acquisito il seguente parere: ATO Città metropolitana di Milano con nota del 20/02/2019, prot. 42324: conferma quanto già espresso con parere tecnico di competenza del 24.05.2018 (Prot. Uff. Ambito n. 7575), parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex Art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano in data 09.07.2018 (R.G. n. 4983/2018), rispetto al quale non sono intervenuti cambiamenti per quanto concerne gli scarichi in pubblica fognatura e di non dover pertanto apportare alcuna modifica al succitato parere, che di conseguenza è da intendersi valido anche per il Rinnovo tal quale in questione;

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza - non è stato richiesto parere, come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.04.2017 (prot. c.m. n°. 100336), emanata in seguito a specifiche indicazioni di ARPA (cfr ad es. le note del 28.06.2017, prot. c.m. n° 156587 e del 28.06.2017, prot. c.m. n° 156596) in cui si comunica che non verranno più rilasciati pareri in merito ai procedimenti istruiti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in quanto la normativa vigente non individua Arpa quale soggetto tenuto ad esprimersi sugli stessi;
Preso atto che A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, A.T.S. Città Metropolitana di Milano e il Comune di Gessate non hanno inviato il proprio parere, né hanno evidenziato motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e considerato che trattasi di rinnovo tal quale di attività già in esercizio, si ritiene che sussistano i presupposti per il rilascio del presente provvedimento;
Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a 2.666,00 euro (ricevute di versamento datate 12/11/2018, prot. 261334, e 4/12/2018, prot. 281403);
Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € 363.751,85= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto;
Richiamati i seguenti allegati, facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e riportanti, oltre ai contenuti tecnici, anche i riferimenti alla normativa settoriale, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate nonché le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali:

- **Gestione Rifiuti**: Risultanze dell'istruttoria "Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06" del 14/05/2019 (prot. c.m. n. 112529) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- **Allegato Emissioni in atmosfera**: Risultanze dell'istruttoria "Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06" dell'11/03/2019, prot. 58040;
- **Scarichi idrici**: Risultanze dell'istruttoria "Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura" del 24/05/2018, prot. 7575 (prot. c.m. n° 126033 del 24/05/2018);
- **Elaborato grafico**: Tavola 1 "Planimetria generale stato di progetto" datata 10/2017, rev. 1 - 6/2018.
- **Elaborato grafico**: Tavola 2, avente ad oggetto "Planimetria generale rete acque" datata 10/2017;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 il rinnovo tal quale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cui al provvedimento di R.G. n. 192 del 18/05/2009, come già modificato successivamente con gli atti R.G. n. 1005 del 31/01/2013 e R.G. n. 4983 del 09/07/2018 rilasciato all'Impresa MPS Maresca S.r.l. con sede legale in Gessate (MI), Via Fermi 21/9 ed insediamento in Gessate (MI), Via Fermi 23/25, alle condizioni e prescrizioni di cui ai relativi Allegati Tecnici ed alle planimetrie: Tavola 1 "Planimetria generale stato di progetto" datata 10/2017, rev. 1 - 6/2018 e Tavola 2, avente ad oggetto "Planimetria generale rete acque" datata 10/2017.

FATTO PRESENTE CHE

- l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il 18/05/2029;
- sono fatte salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni di cui alla Disposizione Dirigenziale di R.G. n. 4983 del 09/07/2018;
- il rinnovo del contratto di affitto/locazione finanziaria dell'area dovrà essere trasmesso 30 giorni prima della sua scadenza; in caso contrario il presente provvedimento decade automaticamente allo scadere del contratto stesso;
- l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.
- ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
- in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva autorizzazione alla modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione;
- l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;
- le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;
- qualora l'attività dell'Impresa/impianto rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
- l'Impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti:
- comunicazione di fine lavori ai sensi della d.gr. 10161/2002 e contestuale autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti la corrispondenza delle opere autorizzate con Disposizione Dirigenziale di R.G. n. 4983 del 09/07/2018; si fa presente che il provvedimento R.G. n. 4983 del 09/07/2018 decade automaticamente qualora l'Impresa non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dello stesso, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Milano, e qualora non completi la realizzazione dell'impianto o di sue parti funzionali entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori; entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso; decorsi tali termini, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne nel caso in cui, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga;
- Certificato Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del fuoco dopo le modifiche apportate nel progetto di variante all'impianto antincendio; poiché questo certificato non rientra nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06, dovrà essere cura del soggetto autorizzato provvedere all'aggiornamento dello stesso secondo la periodicità indicata al suo interno, informando gli Enti interessati al presente provvedimento;
- entro 90 giorni dal ricevimento della presente, garanzia finanziaria, determinata in € 363.751,85=, conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004, con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione, od un deposito cauzionale con le medesime caratteristiche;
- l'Impresa può avviare l'esercizio delle operazioni, di cui all'autorizzazione di R.G. n. 4983 del 09/07/2018, previo accertamento degli interventi realizzati da parte della Città metropolitana di Milano che, entro i successivi 30 giorni

dalla data di comunicazione di fine lavori, ne accerta e ne dichiara la congruità. Qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio potrà essere avviato, previa comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria prestata da parte della Città metropolitana di Milano;

- l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate; si ricorda che tale accettazione costituisce anche estinzione ed atto di svincolo della polizza attualmente in essere;
- la società dovrà provvedere a trasmettere periodicamente le attestazioni di vigenza della certificazione ambientale; in caso di revoca, decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001/EMAS, la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare della garanzia prestata per l'intero valore; (l'importo indicato in questo atto per la fidejussione corrisponde al 40% del totale in presenza di certificazione ISO 140001);
- il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:
- autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;
- copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), al Comune e, per opportuna informativa, ai seguenti soggetti:
  - Comune di Gessate;
  - A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza ;
  - A.T.S. Milano Città Metropolitana di Milano;
  - Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano;
  - Amiacque S.r.l.;

- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città Metropolitana di Milano 2019-2021 (PTPCT 2019-2021)" approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n.9/2019 del 18/01/2019, al paragrafo 5 non prevede , quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- il titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali". I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Ing. Giacomo Gatta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento amministrativo: Piergiorgio Valentini
Responsabile dell'istruttoria: Caravelli Rocco

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.
€16,00: 01170279515208
€6,00: 01161930752672-01161930752683-01152017993324-01161930752661

Fascicolo **9.11\2018\1216**

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)

SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI

Oggetto: MPS Maresca S.r.l. con sede legale in Gessate (MI), Via Fermi 21/9 ed insediamento in Gessate (MI), Via Fermi 23/25. Rinnovo tal quale autorizzazione unica per impianto di gestione rifiuti (R3, R4, R12, R13, D15, autodemolizione), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI04989T
RAGIONE SOCIALE	MPS Maresca S.r.l.
C.F./P.IVA	11329930157
SEDE LEGALE	Gessate (MI) – Via Fermi 21/9
SEDE OPERATIVA	Gessate (MI) – Via Fermi 23/25
CODICE ATECO	46.77.2

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	3
Particella catastale	Mappale n. 261, 262, 723, 806
Gauss Boaga x	1.532.860
Gauss Boaga y	5.045.004
Via/Piazza/Località	Via Fermi 23/25
Comune	Gessate
Provincia	MI

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

3.1 Istanza pervenuta il 12/11/2018, prot. n. 261634;
3.2 Avvio del procedimento il 20/12/2018, prot. 296498;
3.3 Sospensioni del procedimento dal 20/12/2018 (prot. n. 296498) al 20/02/2019 (prot. n. 42324).

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

-

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie di circa 9.370 mq, di cui circa 3.885 mq edificati ed occupati da un capannone ad uso industriale ed uffici. L'impianto risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella Tavola 1 "Planimetria generale stato di progetto" datata 10/2017, rev. 1 - 6/2018.

Nell'impianto di autodemolizione, avente superficie utile di 675 mq, sono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili, di cui ai codici CER:

- **16.01.04*** - veicoli fuori uso;
- **16.01.06** - veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose;
- **16.01.22** - componenti non specificati altrimenti;

i settori funzionali dell'impianto di autodemolizione sono rappresentati nella Tavola 1 "Planimetria generale stato di progetto" datata 10/2017, rev. 1 - 6/2018;

Descrizione sintetica della operazioni e delle tipologie dei rifiuti trattati. L'impianto della società MPS Maresca S.r.l. indirizza la propria attività allo stoccaggio e al trattamento di rifiuti provenienti da attività artigianali, commerciali, insediamenti produttivi, di servizio e da raccolte differenziate (ad esclusione delle frazioni plurimateriali secche o delle frazioni umide provenienti dalle raccolte differenziate dei rifiuti urbani).La società è volta principalmente al recupero di rifiuti quali carta/plastica e metalli ferrosi e non ferrosi. Dopo aver superato la verifica di accettabilità, in seguito alla pesatura ed alla verifica visiva presso l'area di conferimento, i rifiuti vengono scaricati all'interno delle specifiche aree di competenza dove possono essere cerniti o, per quanto riguarda i rifiuti di carta/plastica, metalli ed i veicoli fuori uso, inviati alle rispettive linee di trattamento. Il trattamento dei metalli consiste principalmente in una loro riduzione volumetrica ossia nella pressatura e nel taglio dei rifiuti utilizzando una presso cesoia; per quanto riguarda i rifiuti classificati dal CER 17 04 11 "cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10*" l'operazione di recupero consiste semplicemente in una separazione manuale o con l'utilizzo di semplice utensileria di base, del contenuto metallico dalla guaina di gomma. Per le operazioni di trattamento della carta e della plastica è presente all'interno dell'impianto una struttura composta da un trituratore accoppiato ad una pressa imballatrice. La società prevede di ritirare e trattare all'interno del proprio impianto anche veicoli fuori uso sia ex art. 231 D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che ex D. Lgs. n. 209/2003 e s.m.i.

5.1 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

- conferiti da terzi:

5.1.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 13.225 mc e 19.650 t;

- derivanti dall'attività di trattamento:

5.1.2 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 1.150 mc/1.850 t;

5.1.3 messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) di rifiuti non pericolosi: 1.395 mc/1.395 t;

5.2 I quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R3, R4, R12) sono pari a: 100.000 t/a e 350 t/die;

5.3 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	Operazioni				Aree di stoccaggio
		R3	R4	R12	R13	
01 01 01	Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi		X	X	X	A1 – B1 – B2 – B3

Città metropolitana di Milano

CER	DESCRIZIONE	Operazioni				Aree di stoccaggio
		R3	R4	R12	R13	
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
01 04 09	Scarti di sabbia e argilla			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
02 01 10	Rifiuti metallici		X	X	X	A1
02 04 01	Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
03 03 01	Scarti di corteccia e legno			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X		X	X	A1 – B1 – B2 – B3
03 03 99	Limitatamente ai cascami di lavorazione costituiti da carta e cartone nonché fondi di magazzino di carta e cartone	X		X	X	A1 – B1 – B2 – B3
04 01 02	Rifiuti di calcinazione			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)			x	x	A1 – B1 – B2 – B3
04 02 15	Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
05 01 17	Bitumi			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
06 03 16	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15		X	X	X	A1
07 02 13	Rifiuti plastici			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
07 02 99	Limitatamente a scarti di lavorazione della gomma			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17				X	B3
09 01 10	Macchine fotografiche monouso senza batterie				X	B3
09 01 12	Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11				X	B3
10 02 10	Scaglie di laminazione		X	X	X	A1
10 02 99	Limitatamente ai cascami di lavorazione costituiti da rifiuti ferrosi o non ferrosi		X	X	X	A1
10 03 02	Frammenti di anodi		X	X	X	A1
10 08 09	Altre scorie				X	A1
10 08 11	Impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10				X	A1
10 09 03	Scorie di fusione				X	A1

Città metropolitana di Milano

CER	DESCRIZIONE	Operazioni				Aree di stoccaggio
		R3	R4	R12	R13	
10 09 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05		X	X	X	A1– B1 – B2 – B3
10 09 08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07		X	X	X	A1 – B1 – B2 – B3
10 09 12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11		X	X	X	A1
10 10 03	Scorie di fusione				X	A1
10 10 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05		X	X	X	A1– B1 – B2 – B3
10 10 08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07		X	X	X	A1 – B1 – B2 – B3
10 10 12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11		X	X	X	A1
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
10 12 06	Stampi di scarto		X	X	X	A1
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
10 13 04	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
10 13 14	Rifiuti e fanghi di cemento			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
11 02 03	Rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi		X	X	X	A1
11 02 06	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05		X	X	X	A1
11 05 01	Zinco solido		X	X	X	A1
11 05 02	Ceneri di zinco		X	X	X	A1
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi		X	X	X	A1
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi		X	X	X	A1
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi		X	X	X	A1
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi		X	X	X	A1
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
12 01 13	Rifiuti di saldatura		X	X	X	A1
12 01 17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16		X	X	X	A1 – B1 – B2 – B3
12 01 21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20		X	X	X	A1 – B1 – B2 – B3
12 01 99	Cascami di lavorazione costituiti da rifiuti ferrosi, non ferrosi e di plastica – limitatamente ai cascami di lavorazione del ferro, acciaio, ghisa, metalli non ferrosi o loro leghe.		X	X	X	A1 – B1 – B2 – B3
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	X		X	X	A1 – B1 – B2 – B3

Città metropolitana di Milano

CER	DESCRIZIONE	Operazioni				Aree di stoccaggio
		R3	R4	R12	R13	
15 01 02	Imballaggi in plastica			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
15 01 03	Imballaggi in legno			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
15 01 04	Imballaggi metallici		X	X	X	A1
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	X	X	X	X	A1 – B1 – B2 – B3
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	X	X	X	X	A1 – B1 – B2 – B3
15 01 07	Imballaggi in vetro			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
15 01 09	Imballaggi in materia tessile			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
16 01 03	Pneumatici fuori uso			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
16 01 04*	Veicoli fuori uso	attività di autodemolizione				C
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose		X	X	X	A1 – C
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11			X	X	A1
16 01 16	Serbatoi per gas liquido (limitatamente se precedentemente bonificati)		X	X	X	A1
16 01 17	Metalli ferrosi		X	X	X	A1
16 01 18	Metalli non ferrosi		X	X	X	A1
16 01 19	Plastica			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
16 01 20	Vetro			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti		X	X	X	A1 – C
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (ricadenti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 49/2014)				X	B3
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (non ricadenti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 49/2014)		X	X	X	A1
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15				X	A1 – B3
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
17 01 01	Cemento			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
17 01 02	Mattoni			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
17 01 03	Mattonelle e ceramiche			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06			X	X	A1 – B1 – B2 – B3

CER	DESCRIZIONE	Operazioni				Aree di stoccaggio
		R3	R4	R12	R13	
17 02 01	Legno			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
17 02 02	Vetro			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
17 02 03	Plastica			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
17 04 01	Rame, bronzo, ottone		X	X	X	A1
17 04 02	Alluminio		X	X	X	A1
17 04 03	Piombo		X	X	X	A1
17 04 04	Zinco		X	X	X	A1
17 04 05	Ferro e acciaio		X	X	X	A1
17 04 06	Stagno		X	X	X	A1
17 04 07	Metalli misti		X	X	X	A1
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		X	X	X	A1
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		X	X	X	A1
19 01 18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17		X	X	X	A1
19 09 04	Carbone attivo esaurito			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
19 09 05	Resine a scambio ionico saturate o esaurite			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio		X	X	X	A1
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi		X	X	X	A1
19 12 01	Carta e cartone	X			X	A1 – B1 – B2 – B3
19 12 02	Metalli ferrosi		X		X	A1
19 12 03	Metalli non ferrosi		X		X	A1
19 12 04	Plastica e gomma				X	A1 – B1 – B2 – B3
19 12 05	Vetro				X	A1 – B1 – B2 – B3
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06				X	A1 – B1 – B2 – B3
19 12 08	Prodotti tessili				X	A1 – B1 – B2 – B3
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)				X	A1 – B1 – B2 – B3
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X		X	A1 – B1 – B2 – B3
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
20 01 01	Carta e cartone	X		X	X	A1 – B1 – B2 – B3

CER	DESCRIZIONE	Operazioni				Aree di stoccaggio
		R3	R4	R12	R13	
20 01 02	Vetro			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
20 01 10	Abbigliamento			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
20 01 11	Prodotti tessili			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35				X	B3
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
20 01 39	Plastica			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
20 01 40	Metallo		X	X	X	A1
20 02 01	Rifiuti biodegradabili			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
20 02 02	Terra e roccia			X	X	A1 – B1 – B2 – B3
20 03 07	Rifiuti ingombranti		X	X	X	A1 – B1 – B2 – B3

5.4 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	**Descrizione**	**Operazioni**	
		R13	**D15**
150101	Imballaggi di carta e cartone	X	
150102	Imballaggi di plastica	X	
150103	Imballaggi in legno	X	
150104	Imballaggi metallici	X	
150105	Imballaggi compositi	X	
150106	Imballaggi in materiali misti	X	
150107	Imballaggi in vetro	X	
150109	Imballaggi in materia tessile	X	
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	
170401	Rame, bronzo, ottone	X	
170402	Alluminio	X	
170403	Piombo	X	
170404	Zinco	X	
170405	Ferro e acciaio	X	
170406	Stagno	X	
170407	Metalli misti	X	
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	
191201	Carta e cartone	X	
191202	Metalli ferrosi	X	
191203	Metalli non ferrosi	X	
191204	Plastica e gomma	X	
191205	Vetro	X	
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	
191208	Prodotti tessili	X	
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X

6. PRESSO L'IMPIANTO NON SI EFFETTUANO MISCELAZIONI.

7. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

7.1 l'Impresa dopo aver completato la realizzazione della variante autorizzata con provvedimento R.G. n. 4983 del 09/07/2018, deve adempiere alle prescrizioni 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.8 dell'allegato tecnico "gestione rifiuti" allo stesso provvedimento;

7.2 i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero /smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

7.3 le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R3, R4) di rifiuti e le operazioni di autodemolizione, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla Tavola 1 "Planimetria generale stato di progetto" datata 10/2017, rev. 1 - 6/2018, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

7.4 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

7.4.1 acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

7.4.2 qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

7.5 Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.

<u>METALLI FERROSI E NON FERROSI</u>

7.6 i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) la Società dovrà operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di incovenienti e/o incidenti;

7.7 sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dall'art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;;

7.8 il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto vengano attuate le seguenti prescrizioni:

7.8.1 L'azienda svolga l'attività di sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;

7.8.2 La procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:

7.8.2.1 descrizione della strumentazione utilizzata (tipologia portatile o fissa e caratteristiche tecniche, periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento, solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura);

7.8.2.2 ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;

7.8.2.3 modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;

7.8.2.4 modalità di svolgimento dei controlli;

7.8.2.5 criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");

7.8.2.6 modalità di registrazione dell'esito dei controlli;

7.8.2.7 tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;

7.8.3 sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;

7.8.4 vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;

7.8.5 sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, da tenere presso l'impianto, elaborata secondo quanto previsto dai dd.llgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con i seguenti elementi e prescrizioni:

7.8.5.1 individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità

7.8.5.2 azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso

7.8.5.3 criteri e modalità di attivazione dell'Esperto Qualificato da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di

allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'Esperto Qualificato;

7.8.5.4 valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell' Esperto Qualificato;

7.8.5.5 dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico (Inclusa la definizione di anomalia radiometrica);

7.8.5.6 dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate e specificando la modalità di tenuta delle registrazioni), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;

7.8.5.7 dovranno essere indicate in planimetria l'area destinata alla sosta del carico durante le verifiche e quella eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato in attesa di avvio ad altri impianti. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;

7.8.5.8 indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.

7.8.6 in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;

7.8.7 copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;

7.8.8 Le procedure di cui sopra devono essere sottoposte a revisione anche a seguito di un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, oltre che sulla base di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti a seguito della redazione delle procedure stesse.

7.8.9 nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure suesposte predisposte secondo quanto previsto dai dd.llgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

7.9 la Società potrà produrre materie prime seconde (m.p.s.) ovvero End of Waste (EoW) di ferro, acciaio alluminio e rame solo dopo aver ottenuto le certificazioni ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;

7.10 l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;

7.11 l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunitario;

7.12 l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti nei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "m.p.s.", nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009;

7.13 ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;

7.14 ogni partita di rottami metallici non assoggettati ai sopraccitati Regolamenti comunitari che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-*ter* del d.lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;

7.15 le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-*ter* d.lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) 333/2011 ed al Reg. (UE) n. 715/2013 e materie prime secondarie (m.p.s.) aventi caratteristiche previste dall'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;

7.16 l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:

7.16.1 procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.llgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;

7.16.2 originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;

7.16.3 originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;

7.16.4 originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;

7.16.5 le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;

RAEE

7.17 per i RAEE non pericolosi, così come definiti dal d.lgs. 49/2014, l'Impresa, presso l'impianto può effettuare esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13);

7.18 la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;

7.19 l'impianto deve essere dotato di:

- bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
- adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
- adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
- adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
- superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
- copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
- container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;

7.20 i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti terzi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta oppure devono essere muniti di contenitori a tenuta in grado di impedire la fuoriuscita di eventuali liquidi/fluidi;

7.21 la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014, e in particolare:

7.21.1 le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del d.lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di

polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

7.22 la movimentazione dei RAEE deve avvenire:

- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
- rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
- assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;

7.23 il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

7.24 nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;

7.25 l'impianto riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

7.26 devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

CARTA

7.27 le operazioni di recupero di materia [R3] autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che cessano di essere qualificati come rifiuti (art. 184-ter D.Lgs. 152/06), quali:

7.27.1 materie prime secondarie conformi ai requisiti della Norma UNI-EN 643/2014 per quanto attiene ai rifiuti di carta, cartone;

tutti i materiali ottenuti devono essere destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;

7.28 l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo la norma UNI EN 643.

VEICOLI FUORI USO

7.29 il numero di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili depositabili nell'impianto, sulla base di quanto disposto dalla d.g.r. n. 38199 del 6.08.1998, integrata dalla d.g.r. n. 5965 del 2.08.2001, considerata la superficie totale delle aree è così determinato:

a) il numero massimo delle carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;
b) il numero massimo delle carcasse trattate deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse, anche se disposte su strutture tipo Cantilever, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;

c) le carcasse trattate sottoposte a successiva riduzione volumetrica possono essere depositate con limite massimo in altezza del cumulo pari a 5 m;

7.30 le operazioni di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), d.lgs. 209/03, devono essere effettuate nel rispetto dei seguenti obblighi, previsti dall'art. 6, comma 2, del sopraccitato decreto legislativo:

a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso;
b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'Allegato II al d.lgs. 209/03, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

7.31 i settori di raccolta dei veicoli trattati e da trattare possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti condizioni:

a) i veicoli devono essere tenuti separati;
b) entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza;

7.32 il ritiro di autoveicoli alimentati anche con gas compresso (gpl o metano) è consentito a condizione che l'Impresa sia dotata di idonea attrezzatura per l'effettuazione delle operazioni di rimozione dei serbatoi e delle successive operazioni di estrazione, stoccaggio e/o combustione dei gas ivi contenuti;

7.33 i veicoli da demolire in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a ispezione visiva per escludere la presenza di rifiuti non attinenti al veicolo stesso;

7.34 le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia (con ruote rivolte a terra), non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio;

7.35 le operazioni effettuate presso il centro di raccolta devono prevedere:

7.35.1 per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso:

- la rimozione degli accumulatori, la neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e lo stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
- la rimozione o la neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag, serbatoi o contenitori di gas compresso (gpl o metano);
- il prelievo del carburante e l'avvio a riuso; durante questa operazione devono essere evitati sversamenti ed adottati opportuni accorgimenti al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- la rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione,

devono essere evitati sversamenti, adottati opportuni accorgimenti ed utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- la rimozione dei filtri che devono essere privati dell'olio mediante scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; i filtri devono essere depositati in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- la rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
- la rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;

7.35.2 per l'attività di demolizione:
- lo smontaggio dei componenti dei veicoli fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- la rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
- l'eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

7.35.3 per le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio:
- la rimozione dei catalizzatori ed il deposito dei medesimi in apposito contenitore, adottando i necessari accorgimenti per evitare la fuoriuscita di sostanze e per garantire la sicurezza degli operatori;
- la rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
- la rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- la rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- la rimozione dei componenti in vetro;
- le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;

7.36 l'adeguamento volumetrico delle carcasse, mediante pressa oleodinamica, è consentito esclusivamente qualora vengano effettuate tutte le operazioni di cui al precedente punto 7.35, ivi comprese quelle di trattamento per la promozione del riciclaggio;

7.37 i settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura;

7.38 per i veicoli a motore diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 209/03 e quindi non appartenenti alle categorie M1 (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) ed N1 (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.) di cui all'allegato II - parte A della direttiva 70/156/CEE, si applicano le disposizioni di cui all'art. 231 del d.lgs. 152/06;

7.39 l'asportazione delle componenti pericolose dei veicoli dovrà essere eseguita secondo le informazioni dei produttori dei veicoli o degli operatori economici;

7.40 i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi. Le modalità di deposito temporaneo di tali rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 183 del d.lgs. 152/06, così come specificato nel d.d.g. n. 36 del 7.01.1998 (B.U.R.L. - S.O. n. 6 del 9.02.1998) salvo diversa prescrizione stabilita nel seguente provvedimento;

7.41 i serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivi antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori di livello;

7.42 qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi ed in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggior capacità; su detti recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose

7.43 i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in base alle caratteristiche chimico/fisiche e di pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento ed essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione da utilizzarsi per la compilazione dei registri di carico e scarico;

7.44 le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;

7.45 i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;

7.46 gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido dei freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati a recupero o a smaltimento, previo deposito temporaneo in apposite ed adeguate cisterne e/o contenitori;

7.47 qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, gli stessi devono essere realizzati su basamenti impermeabilizzati resistenti all'attacco chimico, che garantiscano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve inoltre avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette ed in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti polverulenti devono essere protetti con appositi sistemi di copertura;

7.48 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposita sezione coperta, protetta dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. La sezione di stoccaggio degli accumulatori esausti deve avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi; devono comunque essere rispettati gli adempimenti stabiliti dal d.lgs. 188/08;

7.49 per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

7.50 la gestione dei CFC e degli HFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 e dal decreto ministeriale 20 settembre 2002 (G.U. 1 ottobre 2002, n. 230);

7.51 il deposito dei pneumatici deve essere effettuato al coperto al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;

7.52 deve essere costituito, e mantenuto in stato di efficienza, un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse e per l'eventuale neutralizzazione degli sversamenti stessi;

7.53 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti al Registro Imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla 5 febbraio 1992, n. 122 ed utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola prevista dall'art. 80 del d.lgs. 285/02;

7.54 le carcasse di veicoli a motore in uscita dall'impianto, identificate con il CER 160106, possono essere affidate a soggetti terzi che effettuano l'attività di recupero ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, esclusivamente se, sulle stesse, siano state effettuate tutte le operazioni previste ai punti 5, 6 e 7 dell'Allegato I al d.lgs. 209/03 e se tali rifiuti possiedano le caratteristiche previste al punto 5.1.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998. Diversamente, le carcasse devono essere affidate a soggetti terzi, autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 15 del d.lgs. 209/03, per consentirne il recupero completo;

7.55 i materiali scartati devono essere depositati negli appositi contenitori;

7.56 le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;

7.57 i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli su basamenti impermeabili;

7.58 dovrà essere evitato lo stoccaggio di rifiuti contaminati da oli nelle aree allo scoperto e soggette al dilavamento delle acque meteoriche.

INERTI

7.59 Rifiuti in ingresso

7.59.1 per i rifiuti non pericolosi in ingresso deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del d.lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento;

7.59.2 l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie compreso il ballast ferroviario, di opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita.;

7.60 i rifiuti di "terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503" (CER 170504), devono essere depositate in stoccaggio provvisorio in cumuli/cassoni separati in base al tipo e alla concentrazione dei contaminanti (aventi concentrazione non superiore ai limiti col. A – Tab. 1 – All. 5 – Parte Quarta – d.lgs. 152/06, oppure con concentrazione non superiore ai limiti col. B). Ogni partita di rifiuti conferita all'impianto deve essere accompagnata da analisi e deve esserne garantita la tracciabilità a partire dalla provenienza sino all'impianto di destinazione;

7.61 i rifiuti polverulenti dovranno essere dotati di idonea copertura da utilizzare in condizioni climatiche sfavorevoli (vento);

7.62 deve essere previsto un protocollo di utilizzo dei nebulizzatori presenti tale da evitare la diffusione di polvere e nel contempo eccessivi ristagni di acqua;

7.63 Ciclo di lavorazione

7.63.1 deve essere previsto l'impiego di un sistema di nebulizzazione da utilizzare durante tutte le fasi di movimentazione e trattamento dei rifiuti e comunque in qualsiasi momento possano generarsi polveri;

7.63.2 il ballast ferroviario (CER 170508) deve essere manipolato con opportune cautele, stoccato separatamente ed al termine dell'operazione di recupero (R5); il materiale ottenuto, al fine della cessazione della qualifica di rifiuto (m.p.s.), dovrà essere esente da presenza di amianto conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico.

VARIE

7.64 l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie, ed opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita. Le analisi dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal d.m. 14.05.1996 (test per determinare l'indice di rilascio IR);

7.65 i rifiuti con CER 170504 "terre e rocce", non potranno essere ritirati qualora posseggano concentrazione di contaminanti superiori ai limiti di colonna B - Tabella 1 - dell'Allegato n. 5 al Titolo Quinto, della Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006;

7.66 non possono essere effettuate operazioni di miscelazione e raggruppamento di rifiuti aventi diverse caratteristiche di concentrazione di contaminanti, ivi compresi quelli aventi come riferimento i limiti individuati dalla Tabella 1 (colonne A e B) dell'Allegato n. 5, al Titolo Quinto, della Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006;

7.67 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;

7.68 lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili ad oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 95/92;

7.69 per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico.

7.70 le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;

7.71 deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;

7.72 al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/218 (prot. N. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.

8. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato ***estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1****, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO
TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini
Responsabile dell'istruttoria: Rocco Caravelli

Fascicolo 9.9\2016\128

Pagina 1

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera
Impresa Società M.P.S. MARESCA S.r.l.– Via Via Fermi n. 23/25 nel Comune di Gessate (MI)
Istanza di Autorizzazione Unica protocollo n°261634 del 12.11.2018

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÁ:

L'attività complessivamente svolta dalla Società M.P.S. Maresca S.r.l., presso l'insediamento di Via Fermi 23/25, è rivolta principalmente allo stoccaggio e al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare carta, plastica e metalli ferrosi/non ferrosi.

Le operazioni di trattamento consisteranno in:

- selezione e cernita dei rifiuti in ingresso finalizzata all'eliminazione delle componenti estranee ed alla valorizzazione delle componenti recuperabili (carta, plastica, etc.);
- riduzione volumetrica dei metalli, ferrosi e non ferrosi, mediante presso cesoia; il gestore dichiara che da tale fase non si originano emissioni in atmosfera; per quanto riguarda i rifiuti costituiti da cavi metallici l'operazione di recupero consiste nella separazione manuale, o con l'utilizzo di utensileria di base, del contenuto metallico dalla guaina di plastica;
- riduzione volumetrica di rifiuti di carta e plastica mediante un trituratore accoppiato ad una pressa imballatrice; i macchinari sono presidiati da un sistema di aspirazione e trattamento delle emissioni che le convoglia al punto di emissione E1.

La Società svolgerà anche, in modo marginale e accessorio, attività di demolizione di veicoli fuori uso in apposita area strutturata.

Per le restanti modifiche e il dettaglio dei quantitativi, delle tipologie di materie prime, delle modalità di stoccaggio e delle fasi operative condotte si rimanda a quanto indicato nella presente autorizzazione.

Di seguito L'assetto emissivo complessivamente dichiarato dalla Ditta è il seguente:

Emissione	Fase operativa	Impianti connessi	Portata Nm^3/h	Impianti di abbattimento	Altezza camino (m)
E1	Triturazione e compattazione rifiuti di carta e plastica	Trituratore Pressa imballatrice	8.000	Filtro a maniche	11

La società dichiara inoltre l'intenzione di installare come opere di mitigazione, con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili un sistema di abbattimento delle emissioni a presidio del punto di emissione E1, costituito da due cappe di aspirazione, una posta a presidio dell'impianto di triturazione e una posta all'uscita delle balle, in più l'installazione di un filtro a maniche per l'abbattimento delle polveri

2. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

Limitatamente ai prodotti ed alle apparecchiature interessate allo sviluppo delle fasi di lavorazione specificate nel progetto presentato a corredo della presente domanda di autorizzazione, la ditta dovrà garantire il rispetto dei valori limite prescritti se applicabili, contenere i possibili fenomeni di dispersione di polveri conseguenti sia agli stoccaggi sia alla movimentazione dei mezzi nonché limitare eventuali fenomeni di molestia e, nel caso intervenissero eventi di questo tipo, essere in grado di mitigarne gli effetti garantendo un adeguato sistema di relazione e comunicazione con le diverse autorità interessate. Qualora questi obiettivi di qualità delle emissioni non fossero garantiti la ditta dovrà provvedere, dandone comunicazione alle competenti autorità, ad intervenire al limite installando presidi adeguati al contenimento della dispersione di sostanze inquinanti.

Data la tipologia delle lavorazioni condotte si sottolinea la necessità che l'esercente ponga adeguata attenzione:

- a garantire il costante rispetto di qualità e quantità dei rifiuti manipolati così come riconosciuti dalla presente autorizzazione, definendo adeguate procedure di gestione e tracciabilità;
- all'attento trattamento dei prodotti manipolati,
- alla limitazione delle possibili fonti diffusive connesse ai trasferimenti dei materiali, alle fasi di cernita e selezione, di presso cesoiatura, piuttosto che alle diverse fasi di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei materiali ottenuti dal trattamento.

Il limite da garantire all'emissione E1 originata dalla fase di triturazione e compattazione dei materiali è il seguente:

Inquinante	Limite
Polveri	10 mg/Nm^3 S

Entro 90 giorni dalla messa a regime dell'emissione l'esercente, di concerto con la competente Sezione Emissioni Dipartimentale di ARPA Lombardia, dovrà procedere a verificare il rispetto degli obiettivi di qualità, l'effettiva limitatezza delle fonti diffusive eventualmente presenti nonché l'adeguatezza dei presidi e delle attenzioni previste.

Il gestore dovrà altresì attuare quanto previsto dal Decreto Dirigenziale R.G. n. 4615/2016 del 25/05/2016.

3. PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI:

Vedere allegato parte integrante del presente documento.

Si sottolinea che la Ditta dovrà attenersi esclusivamente alle Prescrizioni Generali, di cui all'allegato, pertinenti con il proprio ciclo produttivo e con le prescrizioni specifiche evidenziate al punto 2.

Il Responsabile dell'endoprocedimento
(Responsabile del Servizio Inquinamento Atmosferico)
Dott.ssa Caterina D'Ambrosio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città metropolitana di Milano
Settore qualità dell'aria, rumore ed energia
Viale Piceno, 60 – 20129 Milano - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Responsabile del procedimento:Dott.ssa Caterina D'Ambrosio
tel: 02.7740.3750 _ e-mail c.dambrosio@cittametropolitana.mi.it
Responsabile dell'Istruttoria: Dott.ssa Manuela Tosi
tel:02.7740.3590 e-mail: m.tosi@cittametropolitana.mi.it

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Emissioni in atmosfera

L'Impresa dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni e porre attenzione al possibile sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza, la stessa dovrà concordare con le autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività o l'installazione di nuovi o ulteriori presidi depurativi.

Nella fase seguente l'autorizzazione l'esercente dovrà, in stretto raccordo con il competente servizio di A.R.P.A. Lombardia, definire e attuare la prevista campagna di rilevazioni alle emissioni volta a verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni; successivamente quest'ultima potrà valutare la reale necessità di proseguire ad attuare le verifiche annuali per tutte le sostanze di cui è prevista la limitazione piuttosto che identificare modalità di controllo alternative, nonché, alla luce dell'effettiva conduzione delle attività e delle emissioni generate, proporre all'autorità competente l'eventuale adeguamento delle prescrizioni di seguito definite.

Impianti termici

Gli impianti di combustione destinati alla produzione di calore sono complessivamente regolamentati dalle previsioni di cui al Titolo I, II e dall'Allegato IX alla parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.

Tali impianti non risultano soggetti a regime autorizzativo solo qualora le potenzialità impiegate siano inferiori alle soglie previste dall'Allegato IV alla parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. (Impianti e attività in deroga) in relazione agli specifici combustibili utilizzati.

Inoltre, la conduzione e la gestione degli impianti termici deve garantire l'obiettivo dell'ottimale gestione e manutenzione degli impianti perseguendo, per quanto riguarda le prescrizioni relative alla conduzione ed ai limiti da conseguire, se previsti, il disposto di cui all'Allegato alla DGRL n. 3934/12 e Allegato C alla DGR n. 6501/2001.

Impianti di abbattimento

Il gestore dovrà garantire il rispetto dei valori limite prescritti e l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue. Qualora questi fossero superati e/o in caso di accertata molestia l'impresa dovrà provvedere, dandone comunicazione alle competenti autorità, all'installazione di idonei/ulteriori sistemi di abbattimento, le cui caratteristiche dovranno essere coerenti con i criteri definiti dalla DGR n. 3552/12 che definisce e riepiloga - rinnovando le previsioni della DGR n. 13943/03 - le caratteristiche tecniche ed i criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità.
Soluzioni impiantistiche difformi da quelle previste dall'atto normativo di cui sopra dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unitamente alla competente struttura regionale.
Gli impianti di abbattimento esistenti potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro sostituzione se complessivamente conformi alle specifiche di cui alla DGRL n. 13943/03.
Se nel corso di vigenza dell'autorizzazione rilasciata si rendesse necessaria la modifica dei presidi depurativi installati piuttosto che l'installazione di nuovi questi potranno esserlo senza necessità di autorizzazione solo laddove non si inseriscano in un più ampio intervento che modifichi in modo sostanziale lo stabilimento e, comunque, previa comunicazione espressa ai sensi della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. 7570 "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i."

Caratteristiche dei camini

Le emissioni conseguenti all'attività oggetto di autorizzazione dovranno essere convogliate in atmosfera tramite camini per i quali dovranno essere opportunamente definiti dimensione e altezza così da ottimizzare la dispersione degli effluenti, evitare accumuli locali e quindi sempre possibili problematiche igienico sanitarie; gli stessi dovranno essere inoltre caratterizzati da una adeguata raggiungibilità del punto di prelievo così da consentire lo sviluppo delle valutazioni delle emissioni coerente con la norma UNI EN ISO 16911:2013 e tutte quelle necessarie a quantificare le emissioni residue derivanti dall'esercizio di questi impianti.

Emissioni diffuse

Deve essere posta adeguata attenzione al contenimento delle possibili emissioni diffuse, così come previsto dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., ricordando che la vigente normativa di settore non ammette emissioni diffuse quando queste – sulla base delle migliori tecnologie disponibili - siano tecnicamente convogliabili; l'onere della dimostrazione della non convogliabilità tecnica è posta in capo all'esercente dell'impianto, che deve opportunamente dimostrare tale condizione.

In ogni caso, le operazioni che possono provocare emissioni di tipo diffusivo devono comunque essere il più possibile contenute e, laddove fossero previsti impianti di aspirazione localizzata per la bonifica degli ambienti, gli stessi dovranno essere progettati avendo cura di ridurre al minimo necessario la portata di aspirazione, definendo opportunamente il posizionamento dei punti di captazione nelle zone ove saranno eseguite le operazioni di cui trattasi, al fine di conseguire una adeguata protezione dell'ambiente di lavoro.

Al di fuori delle casistiche di cui sopra gli effluenti prodotti dovranno essere captati e portati ad esalare all'esterno degli ambienti di lavoro.

Molestie generate da emissioni residue e molestie olfattive

Nel caso di sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza l'impresa dovrà concordare con le autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività o l'installazione di nuovi od ulteriori presidi depurativi.

Nello specifico laddove si evidenziassero fenomeni di inquinamento olfattivo l'esercente, congiuntamente ai servizi locali di A.R.P.A. Lombardia, dovrà ricercare ed oggettivare dal punto di vista sensoriale le emissioni potenzialmente interessate all'evento e le cause scatenanti secondo i criteri definiti dalla DGR n. 3018/12 sulle emissioni odorigene. Al fine di caratterizzare il fenomeno i metodi di riferimento da utilizzare sono il metodo Unichim 158, per la definizione delle strategie di prelievo ed osservazione del fenomeno, ed UNI EN 13725-2004, per la determinazione del potere stimolante dal punto di vista olfattivo della miscela di sostanze complessivamente emessa.

Stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste, nonché confinare eventuali sversamenti.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove il materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e comunque sottoposto a operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Procedure di gestione

L'esercente dovrà tenere in particolare considerazione le "prescrizioni e considerazioni di carattere generale" procedendo alla definizione di un sistema di gestione ambientale tale da consentire lo sviluppo di modalità operative e di gestione dei propri impianti in modo da limitare eventi incidentali e/o anomalie di funzionamento, contenere eventuali fenomeni di molestia – nel caso intervenissero eventi di questo tipo - in grado di mitigarne gli effetti e garantendo il necessario raccordo con le diverse autorità interessate.

Nella manipolazione delle diverse sostanze impiegate e nella conduzione degli impianti è necessario inoltre siano previste adeguate modalità di controllo adempiendo e perseguendo tutti gli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro vigenti ad evitare, tra l'altro, il possibile rischio di accensione o esplosione.

PRESCRIZIONI GENERALI

In relazione ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione l'esercente deve fare riferimento anche alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate così da integrare, laddove necessario, le indicazioni specifiche già definite:

a) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro;
b) Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
    - lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti;
    - al fine di consentire la caratterizzazione delle emissioni generate le condotte di scarico in atmosfera devono essere dotate di idonee bocchette di ispezione ubicate secondo le previsione di cui alla norma UNI EN ISO 16911:2013, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni, e/o a metodiche di rilievo specifiche. Nel caso si rendesse necessaria la valutazione della resa di abbattimento conseguita da eventuali presidi depurativi tali bocchette devono essere previste, sempre avuto riguardo alle norme citate, a monte ed a valle del sistema;
    - laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni opportunamente documentate e, comunque, concordate con il competente servizio di A.R.P.A. Lombardia;
    - una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non siano state definite le procedure di cui sopra;
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, di trattamento degli effluenti devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente e opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili) o, in assenza delle indicazioni di cui sopra, con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc..) al servizio dei sistemi d'estrazione ed eventuale depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro cartaceo, dotato di pagine con numerazione progressiva, o digitale ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc..);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

Sono ipotizzabili due casi:

A) Autorizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale rispetto all'esistente; l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non diversamente previsto dall'autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora, durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

B) Nuova autorizzazione di impianto esistente o rinnovo autorizzativo di impianto esistente senza che siano intervenute modifiche sostanziali;

l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

- qualora i limiti previsti fossero identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici già prescritti;
- qualora i limiti prescritti fossero modificati rispetto al precedente assetto autorizzativo o comunque inseriti in un nuovo procedimento autorizzativo relativo ad impianto già esistente, e successivamente inserito tra quelli sottoposti al titolo V del D.Lgs n. 152/06 vigente, l'esercente dovrà attuare il previsto ciclo di verifiche e trasmetterne all'autorità competente, al Comune e al dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

In entrambe le fattispecie l'esercente potrà successivamente unificare la cadenza temporale degli autocontrolli complessivamente in essere previa comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento di A.R.P.A. Lombardia competente per territorio.

Modalità di controllo delle emissioni

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo Unichim 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare

riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Si rammenta in ogni caso che:

- il ciclo di campionamento deve:
  - permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e conseguentemente il flusso di massa effettivamente generato;
  - essere pianificato ed attuato entro un periodo continuativo di marcia controllata degli impianti di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime degli stessi o comunque coerente con gli obiettivi citati in relazione all'effettiva articolazione delle attività svolte;
- i risultati della campagna di rilevazioni devono essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime degli impianti all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio;
- gli esiti delle rilevazioni devono essere accompagnate da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Le verifiche successive devono essere eseguite con **cadenza annuale** a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve, fatte salve diverse specifiche disposizioni dell'autorità competente, essere inviata al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.
L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal dipartimento A.R.P.A. competente per territorio all'autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali siano stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.
Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e analisi previste dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato e in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressa in Nm^3S/h o in Nm^3T/h);

- concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressi in mg/Nm^3T o in mg/Nm^3S);
- temperatura dell'effluente in °C;

Nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Sospensioni temporanee delle attività

Qualora l'impresa, autorizzata ai sensi della parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., si veda costretta a:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva;
- utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua;

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione all'autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competente, secondo le modalità previste all'autorità competente stessa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. **D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59**
   "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".
2. **D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.**
   "*Norme in materia ambientale*"
   In particolare Parte V - Titolo I:
   - art. 269, c. 2, c. 2-bis - Nuovo stabilimento o Trasferimento;
   - art. 269, c. 8 - Modifica sostanziale/rinnovo dell'autorizzazione in corso;
   - art. 281, c. 3 - Adeguamento normativo.
3. **Legge Regionale 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.**
   "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*".
4. **D.g.r. 19 ottobre 2001 n. 7/6501**
   "Allegato C) Criteri e limiti di emissioni per gli impianti di produzione di energia".
5. **D.g.r. 20 dicembre 2002 n. 7/11667**
   "*Definizione di allegati tecnici, relativi ad attività produttive che comportano emissioni in atmosfera, ai fini della semplificazione del procedimento autorizzatorio previsto dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203*".
6. **D.g.r. 1 agosto 2003 n. 7\13943**
   "*Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle <<Migliori tecnologie disponibili>> per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.P.R. 203/88 – Sostituzione – Revoca della d.g.r. 29 novembre 2002, n. 11402*".
7. **D.g.r. 23 gennaio 2004 n. 7/16103**
   "*Definizione dell'allegato tecnico relativo al settore 'Trasformazione materie plastiche e gomma'. Integrazione della d.g.r. 20 dicembre 2002 n. 11667*".
8. **D.g.r. 22 giugno 2005 n. 8/196**
   "*Integrazione e modificazione della d.g.r. 20 dicembre 2002, n. 11667. Allegati tecnici per il controllo e la riduzione delle emissioni di polveri e Composti Organici Volatili (COV) da fonti di origine industriale per le lavorazioni dei settori verniciatura, sgrassaggio e inerti (conglomerati, cementizi, lapidei)*".
9. **D.g.r. 30 dicembre 2008 n. 8/8832**
   "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale per impianti e attività a ridotto impatto ambientale(art. 272, commi 2 e 3, d.lgs. n. 152/06)".

10. **D.d.s. 6 agosto 2009 n. 8213**
    "*Modificazioni del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 e approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di elettroerosione*".
11. **D.d.s. 17 dicembre 2010 n. 13228**
    "*D.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 concernente l'approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/2006 per attività in deroga di saldatura: modifiche e integrazioni*".
12. **D.g.r. 30 novembre 2011 n. IX/2605**
    "*Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambientale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - Revoca della d.g.r. n. 5290/07*".
13. **D.d.u.o. 23 dicembre 2011 n. 12772**
    "*Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/ asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche – Sostituzione dell'allegato n. 32 del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009*".
14. **D.g.r. 15 febbraio 2012 n. IX/3018**
    "*Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno*".
15. **D.g.r. 30 magio 2012 n. IX/3552**
    "*Caratterizzazioni tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. – Modifica e aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 – n. 7/13943*".
16. **D.g.r. 18 luglio 2012 n. IX/3780**
    "L*inee guida per la caratterizzazione delle emissioni in atmosfera provenienti dalla attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale*".
17. **D.g.r. 18 luglio 2012 n. IX/3792**
    "*Attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. <<Norme in materia ambientale>>: aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 e approvazione dell'autorizzazione in via generale per le attività zootecniche*".
18. **D.g.r. 6 agosto 2012 n. IX/3934**
    "*Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale*".
19. **D.d.s. 23 luglio 2012 n. 6576**
    "*Approvazione degli allegati tecnici relativi all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività "Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW" e "Gruppi elettrogeni e motori di emergenza*".
20. **D.d.s. 28 giugno 2013 n. 5624**
    "*Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività di "Essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole*".
21. **D.g.r. 31 luglio 2015 - n. X/3965**
    "*Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici*".
22. **D.d.s. 13 maggio 2016 n. 4212**
    "*Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le linee di trattamento fanghi*".
23. **D.d.u.o. 1 dicembre 2016 n. 12779**
    "*Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. per gli <<Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso>>*".

24. **D.g.r. 19 dicembre 2016 n. X/6030**
    "Indirizzi in merito agli adempimenti in materia di 'Emissioni in atmosfera' ai sensi della parte V del d.lgs. 152/06 a seguito del cambio di classificazione della formaldeide alla luce dell'entrata in vigore del regolamento CE n. 1272/2008 ("CLP") e successive modificazioni e integrazioni".
25. **D.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7570**
    "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i."
26. **D.g.r. 7 giugno 2017 - n. X/6675**
    "Approvazione dello schema di nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano".
27. **D.g.r. 11 dicembre 2018 – n. XI/982**
    "Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 <<Norme in materia ambientale>> collocate sul territorio regionale".
28. **D.g.r. 11 dicembre 2018 – n. XI/983**
    "Disciplina delle attività cosiddette <<In Deroga>> ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 <<Norme in materia ambientale>> sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera".

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Data 24/05/2018
Protocollo 0007575
Fascicolo 6.3\2018\12
Pagina 1

Spettabile:

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Città Metropolitana di Milano
Viale Piceno 60
20129 - Milano
c.a. Dott. Piergiorgio Valentini

Oggetto: Impresa M.P.S. Maresca S.r.l. - Istanza di Variante sostanziale dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Gessate (Mi), in Via Fermi n. 23/25. - Trasmissione parere di competenza scarichi in pubblica fognatura.

Vista l'istanza presentata dall'Impresa M.P.S. Maresca S.r.l. in data 26.10.2017 e trasmessa all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 15.01.2018 (Prot. Uff. Ambito n. 597) dall'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Città Metropolitana di Milano, concernente la richiesta di Variante sostanziale dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Gessate (Mi), Via Fermi n. 23/25.

Verificato che l'istante ha corrisposto gli oneri di procedibilità inerenti il rilascio del titolo abilitativo per lo scarico in Pubblica Fognatura di acque meteoriche di prima e seconda pioggia, con versamenti effettuati in data 19.01.2018 secondo quanto previsto dalla D.D.G. n. 797 del 01/02/2011 e dalla D.G.R. 8/II045 del 20/01/2010.

Eseguita l'istruttoria amministrativa degli atti costituenti il procedimento.

Acquisito il parere espresso da Amiacque S.r.l. – Gruppo CAP Holding S.p.A. con nota del 17.05.2018 (Cod. Proc. n. 457886 OD-78), richiesto dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 02.05.2018 (Prot. Uff. Ambito n. 6452) e pervenuto in data 17.05.2018 (Prot. Uff. Ambito n. 7340).

Si esprime parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'allegato tecnico unito alla presente, parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06.

L'Ufficio d'Ambito si riserva tuttavia di modificare le prescrizioni impartite qualora intervenissero eventuali variazioni delle reti fognarie interne nel corso del procedimento amministrativo autorizzatorio ex art. 208 D.lgs. 152/06, che verranno rese note alla Scrivente Autorità.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della
Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta
email: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58
Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazione agli Scarichi in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Cillis
email: s.cillis@atocittametropolitanadimilano.it – Tel. 02/710493.46

Data 24/05/2018

Protocollo 0007575

Fascicolo 6.3\2018\12

PARERE DI COMPETENZA
SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	M.P.S. MARESCA S.R.L.
Indirizzo Sede Legale	SEREGNO (MB), VIA DANTE ALIGHIERI N. 65
Indirizzo Impianto	GESSATE (MI), VIA FERMI N. 23/25
Attività	*Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami)*
Gestore dell'Impianto	Sig. Roberto Maresca in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante dell'Impresa

PREMESSO E RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale del 10.01.2018 (Prot. Uff. Ambito 301) e in particolare l'Allegato A contenente l'indicazione della normativa a presidio del presente procedimento nonché tutte le prescrizioni di carattere generale.

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

1.1. L'Impresa dichiara di svolgere le seguenti attività all'interno dell'insediamento: "*Raccolta, stoccaggio e lavorazione di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da plastica, carta, legno, inerti, rifiuti metallici ferrosi e non e raccolta e recupero di veicoli fuori uso. Il ciclo produttivo consiste nel recupero dei rifiuti stoccati mediante cernita/selezione preliminare e produzione di MPS/EoW di metalli ferrosi attraverso presso cesoiatura e di carta/plastica effettuata attraverso un triturazione accoppiato ad una pressa imballatrice e di raccolta e veicoli fuori uso***".**
L'insediamento produttivo risulta costituito da una superficie totale coperta pari a 4.440 mq, di cui per alloggi/uffici pari a 515 mq e per attività produttive pari a 3.925 mq, nonché da una superficie scoperta totale pari a 8.825 mq, di cui 8.265 mq impermeabilizzata e 560 mq non impermeabilizzata.

1.2. L'Impresa, contestualmente alla presente istanza, ha presentato un progetto di adeguamento della rete fognaria interna che come si evince dall'elaborato grafico "Tavola n. 2 con descrizione: "*PLANIMETRIA GENERALE RETE ACQUE*" del 10/2017", prevede in particolare la presenza di n. 4 punti di scarico in pubblica fognatura, indicati con i codici *SF1, SF2, SF3* e *SF4*.
Gli scarichi indicati con i codici *SF2* e *SF4* sono costituiti da acque reflue civili provenienti dai servizi igienici e scaricate nella rete fognaria pubblica previo passaggio in fosse biologiche.
Lo scarico indicato con il codice *SF1* risulta costituito da:

- acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali; tali acque sono raccolte tramite caditoie e griglie e convogliate, per mezzo di una rete dedicata, ad un primo impianto di trattamento di dissabbiatura/disoleazione e quindi inviate ad un separatore di prima e seconda pioggia, dal quale le acque meteoriche di prima pioggia vengono scaricate in pubblica fognatura previo accumulo in vasca di capacità pari a circa 22 mc e previo ulteriore trattamento depurativo di dissabbiatura e disoleazione, mentre le acque meteoriche di seconda pioggia sono accumulate in tre vasche di laminazione, per un volume complessivo pari a circa 90 mc, prima dello scarico in rete fognaria pubblica.

Lo scarico indicato con il codice *SF3* risulta costituito da:

- acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali; tali acque sono raccolte tramite caditoie e convogliate, per mezzo di una rete dedicata, ad un primo impianto di trattamento di dissabbiatura/disoleazione e quindi inviate ad impianti di separazione e trattamento del tutto simili a quelli che trattano le acque meteoriche convogliate nello scarico *SF1* sopra descritto.

Le acque meteoriche decadenti dalle coperture vengono raccolte attraverso reti dedicate e disperse localmente attraversi pozzi perdenti.
Il Gestore dell'impianto ha dichiarato che "*sono verificate le condizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4 del Regolamento Regionale 26/03/2006 n. 4*", e pertanto ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A della D.G.R. 8/2772, le acque meteoriche di seconda pioggia relative alle superfici scolanti interessate alla disciplina delle prime piogge, sono soggette alla medesima disciplina di queste ultime.

1.3. L'approvvigionamento idrico dichiarato dall'Impresa è pari a circa 5.000 mc/anno ed avviene per mezzo di pubblico acquedotto. L'entità degli scarichi di acque reflue domestiche ammonta a circa 105 mc/anno, il restante viene utilizzato per umidificare i cumuli di carta stoccati presso l'impianto.

1.4. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata "Tavola n. 2 con descrizione: "*PLANIMETRIA GENERALE RETE ACQUE*" del 10/2017".

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 17.05.2018 (Cod. Prod. n. 457886 OD-78) trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale nella medesima data (Prot. Uff. Ambito n. 7340), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato.

2.2. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e quindi risulta opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.

2.3. L'Impresa M.P.S. Maresca S.r.l. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Fermi n. 23/25 nel Comune di Gessate (Mi).

2.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

3.1. **L'Inizio dei lavori di realizzazione delle opere in progetto dovrà avvenire entro un anno dalla data del rilascio del provvedimento autorizzativo e la fine dei lavori dovrà avvenire entro tre anni dall'inizio degli stessi. Occorrerà comunicare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano -Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., per mezzo di idonea certificazione a firma di tecnico abilitato, la data di fine lavori e la conformità dei lavori al succitato progetto approvato, corredata da elaborato grafico "*as built*".**

3.2. Le acque meteoriche di prima e seconda pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente parere sono le acque che confluiscono nei punti di scarico indicati con i codici *SF1* ed *SF3* nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione.

3.3. **Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia di cui al punto 3.2 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel "*Regolamento del servizio idrico integrato*".**

3.4. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del "*Regolamento del servizio idrico integrato*" che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.

3.5. **Il conferimento in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia deve essere conforme alle prescrizioni del "*Regolamento del servizio idrico integrato*" che prevede che la vasca di raccolta (vasca di prima pioggia) sia dimensionata in modo da trattenere complessivamente 50 mc per ettaro di superficie scolante, sia dotata di un sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderla a riempimento avvenuto, e che lo scarico sia attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/s per ettaro di superficie scolante drenata, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm. Il convogliamento delle**

acque meteoriche di prima pioggia verso la vasca di accumulo dovrà garantire l'uniformità della raccolta su tutta la superficie scolante drenata.

3.6. **Le acque meteoriche di seconda pioggia dovranno essere recapitate nella rete fognaria pubblica ad una portata di 20 l/s per ettaro di superficie scolante drenata, così come previsto dal "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*", art. 57 c. 8.**

3.7. **In fase di realizzazione del progetto, il Gestore dell'Impianto dovrà installare idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica. A tale proposito si ricorda che i pozzetti di campionamento devono avere le caratteristiche previste dal "*Regolamento Locale d'Igiene*" e dal "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*" (apertura di almeno cm. 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico).**

3.8. Il Gestore dell'Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia.

3.9. Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, recante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.

3.10. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. ogni interruzione dell'attività degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.

3.11. **Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque.**

3.12. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.

3.13. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti di misura, in alternativa potranno essere ritenuti idonei sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata, comunque sia tutti i punti di approvvigionamento idrico dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione.

3.14. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A.. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.

3.15. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.

3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.

3.17. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.

3.18. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.

3.19. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.

3.20. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.

3.21. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – Tavola n. 2 con descrizione: "*PLANIMETRIA GENERALE RETE ACQUE*" del 10/2017 – devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.

3.22. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente parere è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

4.1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.

4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

4.3. **L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**

4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.

4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Gessate (Mi) e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta
email: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58

Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazione agli Scarichi in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Cillis
email: s.cillis@atocittametropolitanadimilano.it – Tel. 02/710493.46

Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1*)*

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);

2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;

3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
   - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
   - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
   - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altri classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;

5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
   - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
   - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità;
   - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.

   Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;

7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;

8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;

10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;

11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;

12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;

13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante; i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;

14. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;

15. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;

16. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
    - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
    - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
    - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;

17. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;

18. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

19. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;

20. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;

21. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;

22. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
    - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
    - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
    - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

23. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;

24. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;

25. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;

26. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

27. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;

28. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;

29. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;

30. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;

31. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;

32. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);

33. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;

34. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;

35. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;

36. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

37. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;

38. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;

39. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;

40. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

42. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;

43. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;

44. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;

45. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;

46. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;

47. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

48. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.
Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche. del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la rase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.
All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
4. **D.d.g. 36/1998** "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
5. **Decisione 2014/955/UE** "Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE";
6. **D.g.r. 10161/2002** "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai "Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";
8. **D.g.r. 19461/2004** "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
9. **D.g.r. 8882/2002** "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale" così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** "Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale";
10. **D.d.g. 6907/2011** "Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano al sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";

11. **D.p.R. 151/2011** "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** "Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE";
13. **D.m. 120/2014** "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali";
14. **D.lgs. 81/2008** "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Registri e formulari e sistema di tranciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997";
16. **D.m. 145/1998** "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997";
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** "Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998";
18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** "Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti";
22. **Circolare 1680/2010** "Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti";

Carta

23. **UNI-EN 643** "Lista delle qualità normate europee di carta da macero";

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** "Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";
26. **D.lgs. 52/2007** "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane";
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** "Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici";
28. **D.g.r. 10222/2009** "Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi";

29. **Regolamento (UE) 333/2011** "Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
30. **Regolamento (UE) 715/2013** "Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";
32. **D.lgs. 151/2005** "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti";
33. **Legge 549/1993** "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente";
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** "Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ";
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** "Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico";
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante "Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006".

Amianto

37. **L.r. 17/2003** "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto";

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** "Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno";

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";
40. **D.g.r. 12764/2003** "Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost";
41. **D.g.r. 3018/2013** "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno";

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
43. **D.m. 27 settembre 2010** "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005";
44. **D.g.r. 2461/2014** "Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche".

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
46. **D.g.r. 2031/2014** "Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili";

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** "Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205";

Miscelazione

48. **D.d.s. 1795/2014** "Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127";
49. **D.g.r. 3596/2012** "Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all'emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: "Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti";

Olii usati

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati";

PCB

51. **D.lgs. 209/1999** "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili";

Pile e accumulatori

52. **D.lgs. 188/2008** "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE";
53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** "Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori".

Plastica

54. **UNIPlast 10667** "Lista delle qualità normate di plastica";

Rifiuti sanitari

55. D.P.R. 254/2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179";

Veicoli fuori uso

56. **D.lgs. 209/2003** "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso".

CAPACITA' DI TRATTAMENTO

DESCRIZIONE	QUANTITA' DI TRATTAMENTO	
	ton/giorno	ton/anno
R3, R4, R12	350	100000

CAPACITA' DI STOCCAGGIO

AREA	DESCRIZIONE	SUP	VOLUME		OPERAZIONI
		mq	mc	ton	
Area di conferimento	Area di ricezione e controllo visivo dei rifiuti in ingresso	100			
A1	Conferimento, messa in riserva e trattamento dei rifiuti metallici NP in entrata mediante cernita e presso cesoiatura - rifiuti NP - Conferimento, messa in riserva e trattamento mediante cernita/selezione manuale e meccanica e riduzione volumetrica di carta/plastica- rifiuti NP	2965	10380	16805	R13, R12, R4, R3
A2	Stoccaggio dei rifiuti metallici NP in uscita	280	1150	1850	R13
B1	Conferimento, messa in riserva e trattamento mediante cernita/selezione manuale e meccanica e riduzione volumetrica di carta/plastica- rifiuti NP	450	1350	1350	R13, R12, R3
B2	Conferimento, messa in riserva e trattamento mediante cernita/selezione manuale e meccanica e riduzione volumetrica di carta/plastica- rifiuti NP	215	645	645	R13, R12, R3
B3	Conferimento, messa in riserva e trattamento mediante cernita/selezione manuale e meccanica e riduzione volumetrica di carta/plastica- rifiuti NP	280	850	850	R13, R12, R3
C	Messa in riserva e smontaggio di carcasse di automezzi	675			Attività autodemolizione
D	Messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti NP in uscita decadenti dalle attività di lavorazione	465	1395	1395	R13, D15
	TOTALE	**5430**	**15770**	**22895**	-

CAPACITA' DI STOCCAGGIO MPS/EoW

	Superficie (mq)	Volume (mc)	Peso (ton)
MPS/EoW	2.445	7.380	11.300

LEGENDA

a*: settore di conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento sup: 300 mq
b*: settore per il trattamento del veicolo fuori uso sup: 80 mq
c*: settore di deposito parti di ricambio sup: 135 mq
d*: settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi sup: 60 mq
e*: settore di deposito dei veicoli trattati 100 mq

CODICI CER SUDDIVISI PER AREE

ZONA A1

Metalli			**Plastica**	**Carta**	**Inerti**			**Legno**	**Materiali assorbenti**
01 01 01	11 05 01	17 04 03	03 03 07	03 03 07	**01 01 01**	**16 11 04**	**03 01 01**		
02 01 10	**11 05 02**	17 04 04	03 03 99	03 03 08	**01 04 08**	**16 11 06**	03 01 05	**04 02 09**	
06 03 16	12 01 01	17 04 05	07 02 13	15 01 01	**01 04 09**	**17 01 01**	**03 03 01**	**04 02 15**	
10 02 10	12 01 02	17 04 06	**07 02 99**	15 01 05	**01 04 10**	**17 01 02**	15 01 03	**04 02 21**	
10 02 99	12 01 03	17 04 07	12 01 05	15 01 06	**01 04 13**	**17 01 03**	17 02 01	**04 02 22**	
10 03 02	12 01 04	17 04 11	12 01 99	19 12 01	**02 04 01**	17 01 07	19 12 07	**15 01 09**	
10 08 09	12 01 13	19 01 02	15 01 02	19 12 12	**04 01 02**	**17 03 02**	19 12 12	**15 02 03**	
10 08 11	12 01 99	**19 01 18**	15 01 05	20 01 01	**05 01 17**	**17 05 04**	20 01 38	**19 09 04**	
10 09 03	15 01 04	19 10 01	15 01 06	**20 03 07**	**10 09 06**	**17 05 08**	20 02 01	**19 09 05**	
10 09 06	**16 01 06**	19 10 02	**16 01 03**		**10 09 08**	**17 06 04**	20 03 07	**19 12 08**	
10 09 08	**16 01 12**	19 12 02	16 01 19	**Vetro**	**10 10 06**	**17 08 02**		**20 01 10**	
10 09 12	16 01 16	19 12 03	17 02 03	**10 11 03**	**10 10 08**	17 09 04		**20 01 11**	
10 10 03	16 01 17	20 01 40	19 12 04	**10 11 12**	10 12 08	19 12 09			
10 10 06	16 01 18	20 03 07	19 12 12	15 01 07	**10 13 04**	19 12 12			
10 10 08	**16 01 22**		20 01 39	16 01 20	**10 13 11**	**19 13 02**			
10 10 12	16 02 14		**20 03 07**	17 02 02	**10 13 14**	**20 02 02**			
10 12 06	16 02 16			19 12 05	**12 01 17**				
11 02 03	17 04 01			20 01 02	**12 01 21**				
11 02 06	17 04 02				**16 11 02**				

ZONA A2

Metalli in uscita
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
19 12 02
19 12 03
19 12 12

ZONA B1 - B2

Plastica	**Carta**	**Inerti**			**Legno**	**Materiali assorbenti**			
03 03 07	03 03 07	**01 01 01**	**16 11 04**	**03 01 01**					
03 03 99	03 03 08	**01 04 08**	**16 11 06**	03 01 05	**04 02 09**				
07 02 13	15 01 01	**01 04 09**	**17 01 01**	**03 03 01**	**04 02 15**				
07 02 99	15 01 05	**01 04 10**	**17 01 02**	15 01 03	**04 02 21**				
12 01 05	15 01 06	**01 04 13**	**17 01 03**	17 02 01	**04 02 22**				
12 01 99	19 12 01	**02 04 01**	17 01 07	19 12 07	**15 01 09**				
15 01 02	19 12 12	**04 01 02**	**17 03 02**	19 12 12	**15 02 03**				
15 01 05	20 01 01	**05 01 17**	**17 05 04**	20 01 38	**19 09 04**				
15 01 06	**20 03 07**	**10 09 06**	**17 05 08**	20 02 01	**19 09 05**				
16 01 03		**10 09 08**	**17 06 04**	20 03 07	**19 12 08**				
16 01 19	**Vetro**	**10 10 06**	**17 08 02**		**20 01 10**				
17 02 03	**10 11 03**	**10 10 08**	17 09 04		**20 01 11**				
19 12 04	**10 11 12**	10 12 08	19 12 09						
19 12 12	15 01 07	**10 13 04**	19 12 12						
20 01 39	16 01 20	**10 13 11**	**19 13 02**						
20 03 07	17 02 02	**10 13 14**	**20 02 02**						
	19 12 05	**12 01 17**							
	20 01 02	**12 01 21**							
		16 11 02							

ZONA B3

Plastica	**Carta**	**Inerti**			**Legno**	**Materiali assorbenti**			
03 03 07	03 03 07	**01 01 01**	**16 11 04**	**03 01 01**					
03 03 99	03 03 08	**01 04 08**	**16 11 06**	03 01 05	**04 02 09**				
07 02 13	15 01 01	**01 04 09**	**17 01 01**	**03 03 01**	**04 02 15**				
07 02 99	15 01 05	**01 04 10**	**17 01 02**	15 01 03	**04 02 21**				
12 01 05	15 01 06	**01 04 13**	**17 01 03**	17 02 01	**04 02 22**				
12 01 99	19 12 01	**02 04 01**	17 01 07	19 12 07	**15 01 09**				
15 01 02	19 12 12	**04 01 02**	**17 03 02**	19 12 12	**15 02 03**				
15 01 05	20 01 01	**05 01 17**	**17 05 04**	20 01 38	**19 09 04**				
15 01 06	**20 03 07**	**10 09 06**	**17 05 08**	20 02 01	**19 09 05**				
16 01 03		**10 09 08**	**17 06 04**	20 03 07	**19 12 08**				
16 01 19	**Vetro**	**10 10 06**	**17 08 02**		**20 01 10**				
17 02 03	**10 11 03**	**10 10 08**	17 09 04		**RAEE**	**20 01 11**			
19 12 04	**10 11 12**	10 12 08	19 12 09		**08 03 18**				
19 12 12	15 01 07	**10 13 04**	19 12 12		**09 01 10**				
20 01 39	16 01 20	**10 13 11**	**19 13 02**		**09 01 12**				
20 03 07	17 02 02	**10 13 14**	**20 02 02**		16 02 14				
	19 12 05	**12 01 17**			**16 02 16**				
	20 01 02	**12 01 21**			20 01 36				
		16 11 02							

ZONA C

Veicolo fuori uso
16 01 04*
16 01 06
16 01 22

ZONA D

Rifiuti in uscita
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 02 03
19 12 01
19 12 04
19 12 05
19 12 07
19 12 08
19 12 09
19 12 12

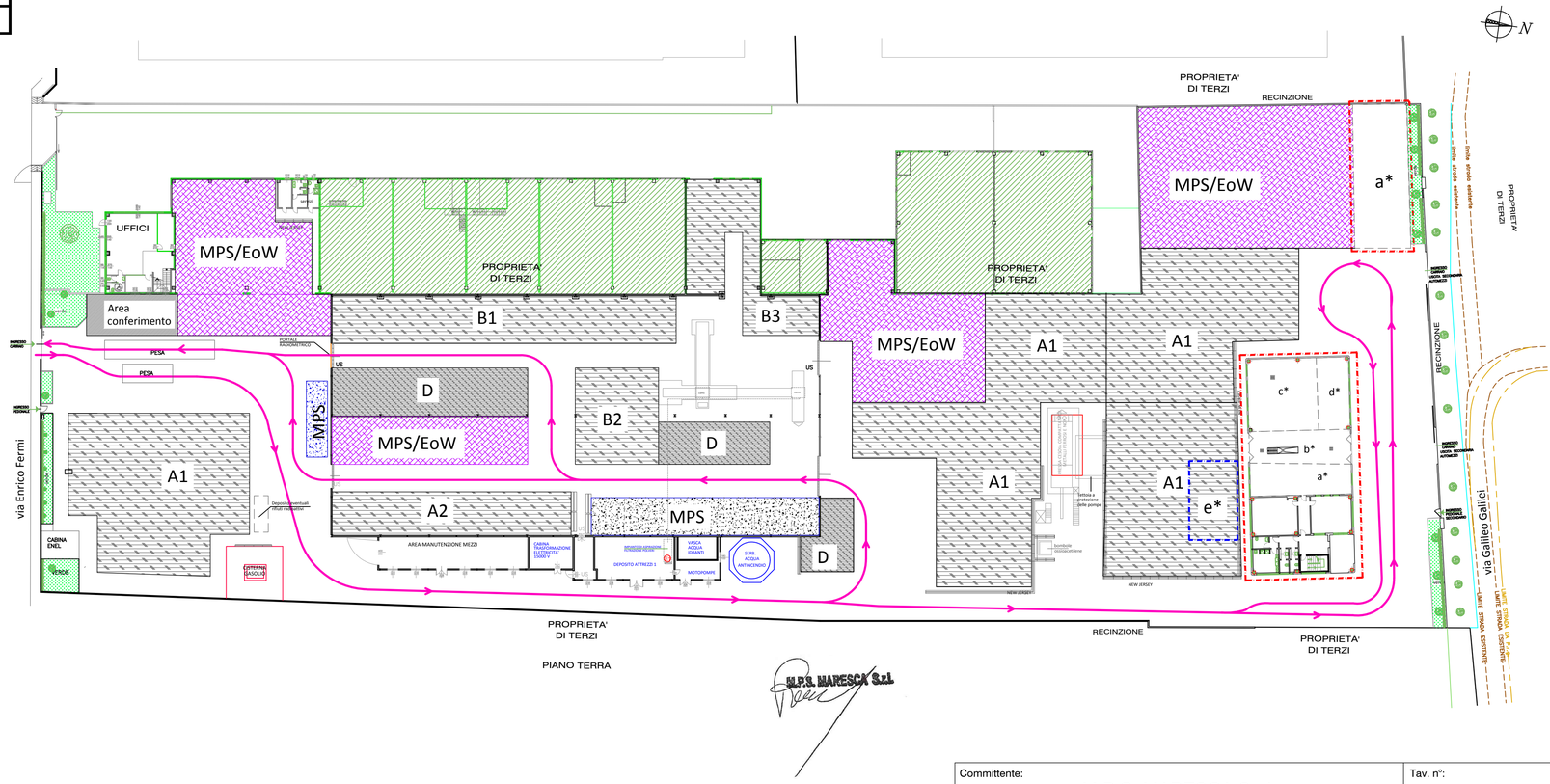

M.P.S. MARESCA S.r.l.

PIANTUMAZIONE DI 7 ALBERI interni
PIANTUMAZIONE DI 14 ALBERI esterni (proposta)
(essenza autoctona di media dimensione)

SIEPE

PUNTO DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

Committente: M.P.S. MARESCA S.r.l. Via E. Fermi 23/25 20060 Gessate (MI)	Tav. n°: 1
Progetto: RICHIESTA DI VARIANTE SOSTANZIALE ex Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Scala: 1:500
	Data: 10/2017
	Revisioni: Rev. 1 del 06/2018
Titolo: PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO	
Te.A. Consulting Srl — Te.A. Consulting S.r.l. Via Vincenzo Monti, 32 20123 Milano www.territorioambiente.com info@territorioambiente.com	Professionista: ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA — INGEGNERI DI PROVINCIA — Sez. A Settori: a) Civile e ambientale b) Industriale c) dell'informazione — n° A 1509

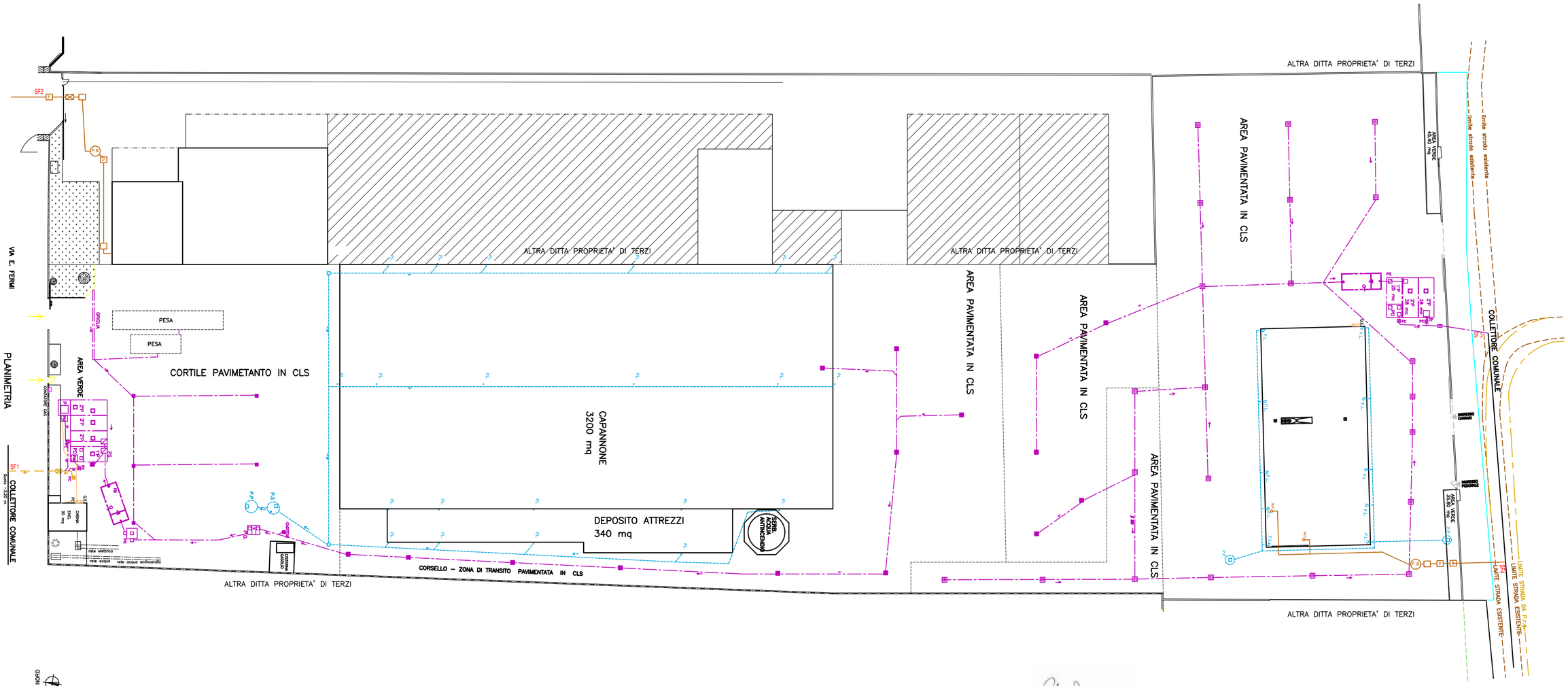

LEGENDA

■	CADITOIA DI RACCOLTA ACQUE PLUVIALI DEL CORTILE	----------	ACQUE METEORICHE COPERTURA
P.D.	POZZO DESOLEATORE A TRIPLA CAMERA	———	ACQUE PLUVIALI CORTILE
PS	POZZETTO DI SEPARAZIONE 1° PIOGGIA e 2° PIOGGIA	— — —	ACQUE NERE
PC	POZZETTO DI CAMPIONATURA	PL	PLUVIALE
PM	POZZETTO CON MISURATORE DI PORTATA	FB	FOSSA BIOLOGICA
□	POZZETTO D'ISPEZIONE		POZZETTO DI ISPEZIONE CON SIFONE
PG	POZZETTO CON GRIGLIA	P	POZZETTO DI PRELIEVO
1°P 2°P	DISSABBIATORE E DISOLEATORE	P.P	POZZO PERDENTE PER LA PALAZZINA UFFICI
2°P	VASCA DI LAMINAZIONE DI SECONDA PIOGGIA	PE	POZZETTO ELETTRICO
P	VASCA CON ALLOGGIAMENTO POMPE	Q.E.	QUADRO ELETTRICO CON MISURATORI DI PORTATA
P.P	POZZO PERDENTE H 400 DIAM. 200		LINEA ELETTRICA
P.S	POZZO SEPARATORE	SF n.	SCARICO FINALE
	DISSABBIATORE, DISOLEATORE ADDIZIONALE	▤	CADITOIA SVERSAMENTI ACCIDENTALI

Committente:
MARESCA S.r.l.
Via E. Fermi 23/25 20060 Gessate (MI))

Tav. n°: 2

Progetto:
RICHIESTA DI VARIANTE SOSTANZIALE
ex Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Scala: 1:500

Data: 10/2017

Revisioni:

Titolo:
PLANIMETRIA GENERALE
RETE ACQUE

Te. A. consulting S.r.l.
Territorio Ambiente Consulting S.r.l.

Te.A. Consulting S.r.l.
Via Vincenzo Monti, 32
20123 Milano

www.territorioambiente.com
info@territorioambiente.com

Professionista:

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MONZA
DOTT. ING. LUGHI DANIELE
Sez. A Settori:
a) civile e ambientale
b) industriale
c) dell'informazione
n° A 1509